



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000500
DATA: 11/08/2020 16:34
OGGETTO: Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo -
adozione.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Petrini Anna Maria in qualità di Commissario
Straordinario
Con il parere favorevole di Rossi Giuseppina - In sostituzione del Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Deolmi Ermenegildo - Sub Commissario Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-03]
- [01-01-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- U.O. Stampa, comunicazione e rapporti con l'utenza
- DIPARTIMENTO Sanita' Pubblica
- DA - Area Interaziendale Economico Finanziaria
- Servizio Attivita' Tecniche
- Area Amministrativa Dip. Sanita' Pubblica
- DISTRETTO di Fidenza
- Direzione Medica del P.O. Aziendale
- Direzione Amministrativa Distr. Fidenza
- Direzione Amministrativa Distr. Parma
- DISTRETTO di Parma
- DG - Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
- DIREZIONE SANITARIA Aziendale
- S.I.T. Servizio Infermieristico-Tecnico Aziendale
- DIREZIONE ATTIVITA` SOCIO SANITARIE
- Dipartimento Interaziendale Tecnico e Logistica
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale
- DISTRETTO Sud-Est
- Direzione Amministrativa Distr. Sud-Est



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- DISTRETTO Valli Taro e Ceno
- Direzione Amministrativa Distr. Borgotaro
- DIPARTIMENTO Assistenza Integrata-Salute Mentale e Dipendenze Patologiche


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000500_2020_delibera_firmata.pdf	Deolmi Ermenegildo; Petrini Anna Maria; Rossi Giuseppina	8F98B98030BB0C60CAE9F845FB1F97114 2F1299D4EE5689D1B7F07727FA64481
DELI0000500_2020_Allegato1.pdf:		B9A10EADA3BE890A7C4E46AA61320AB CD0C527EBB27AD796CF9857A138FCA03 2
DELI0000500_2020_Allegato2.pdf:		1C1D928B1359CB7DBBE058666A9180C8 9893679A6C1617DED41F504F0535D256



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo - adozione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le seguenti fonti in materia di divieto di fumo e di tutela della salute:

- Legge n. 584/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- DPCM 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28 Marzo 2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 "Tutela della salute dei non fumatori";
- DPCM 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'Art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3 in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004 "Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 " *Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori*";
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 "Legge finanziaria 2005"; Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) "Modifiche al sistema penale";
- L.r. n.21/84 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e s.m.i.;
- L.r n. 17/2007 "Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 844/2008 "Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo";

Considerato che:

- il Piano Sanitario Nazionale 2014-2018 indica tra gli obiettivi prioritari di salute il controllo del fumo attivo e passivo di tabacco;



- il Piano Sociale e Sanitario regionale 2017-2019 sollecita in più punti la necessità di adottare programmi e azioni per la promozione di stili di vita favorevoli per la salute, tra cui la riduzione della diffusione dell'abitudine al fumo;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 della Regione Emilia-Romagna ribadisce quale obiettivo generale del piano la prevenzione di abitudini, comportamenti e stili di vita non salutari, annoverando la prevenzione del tabagismo tra gli obiettivi specifici per l'implementazione di ambienti favorevoli alla salute e liberi dal fumo (tra cui gli ospedali e i servizi sanitari);
- la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ha emanato norme integrative sul divieto di fumo, con lo specifico intento di perseguire i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
 - b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo e ha affidato alle Aziende sanitarie il compito di realizzare adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente;

Visto inoltre il Dlgs n.6/2016 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE" ed in particolare l'art.24 che modifica l'art.51 della L.n.3/2003 in materia di divieto di fumo;

Vista la L.R n.9/2016 "legge Comunitaria regionale per il 2016" ed in particolare gli artt. 47,48 e 49 che modificano la l.r 17/2007 così conformandola alla normativa soprarichiamata;

Richiamata la precedente deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma n. 269 del 27/02/2012 "Modifiche ed integrazioni al Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo", con la quale si conformava il Regolamento Aziendale alla disposizioni di cui alla L.R. n. 17/2007;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 783 del 28/12/2001, con la quale si provvedeva alla nomina di agenti accertatori aziendali per l'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali sul divieto del fumo;

Richiamata altresì la nota della Regione Emilia-Romagna prot. 255642 del 20/11/2011, con la quale si disponeva che, a fronte della delicatezza delle funzioni, rientrano negli agenti accertatori tutti gli operatori del DSP con funzioni di Polizia Giudiziaria;

Ritenuto necessario, in ragione dei citati interventi legislativi, procedere alla modificazione del suddetto Regolamento aziendale, adeguandolo alla evoluzione normativa nazionale e regionale al fine di dare effettiva applicazione a quanto ivi previsto a tutela del diritto alla salute;



Ritenuto necessario altresì, in ragione dei mutamenti organizzativi aziendali intercorsi negli ultimi anni e del lasso di tempo trascorso dalla nomina degli agenti accertatori aziendali, procedere alla riformulazione di tale elenco, secondo le attuali articolazioni aziendali, e sulla base delle verifiche di formazione, disponibilità e quiescenze effettuate;

Vista la nota PG 9297 del 12/02/2020: "Consultazione preventiva ex art. 4 LR 17/2007: trasmissione bozza nuovo regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" con la quale il Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione ha posto in essere la preventiva consultazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art.4 LR 17/2007 recante "Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo", co.2 lett.b), come modificato dalla LR 9/2016;

Dato atto pertanto che è stato assicurato il confronto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in ossequio a quanto previsto dalla sopra citata Legge regionale e non sono pervenute osservazioni nei termini indicati;

Vista la nota a firma del Direttore della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna prot. 371828 del 25/2/2018, acquisita agli atti del PG con n. 34886 del 22/05/2018 con la quale viene trasmesso il sopra citato provvedimento invitando le Aziende e gli Enti del SSR a modificare i propri regolamenti in materia adeguandoli a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali;

Visto pertanto il "Regolamento aziendale sul divieto di fumo" e i relativi esempi di segnaletica allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento come modificato alla luce delle indicazioni regionali di cui alla Direttiva del Servizio di Assistenza Territoriale della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 6117 del 2/05/2018 ad oggetto: "Approvazione schema di Regolamento aziendale sul divieto di fumo in applicazione della L.R. 9/2016;

Ritenuto, con particolare riferimento, alla segnaletica proposta dalle indicazioni regionali di cui alla citata determina n. 6117/2018, di adottare le tre tipologie di cartellonistica proposte per area di collocazione, ma di adeguare il pittogramma del divieto di fumo a quello proposto dallo standard europeo ISO 7010 recepito dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) nella norma UNI EN ISO 7010:2012, come avallato dalla Circolare n. 30 del 16/07/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – *Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro*, recante "Segnaletica di sicurezza – D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., Allegato XXV – Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 – Chiarimenti";

Valutato pertanto opportuno, in ragione delle modificazioni, integrazioni e variazioni rese necessarie dall'adeguamento alla normativa in materia, procedere alla sostituzione integrale del precedente Regolamento aziendale, approvato con la sopra citata deliberazione n. 269 del 27/02/2012, con il Regolamento ed i relativi allegati al presente provvedimento anche al fine di facilitare da un lato la conoscibilità di quanto previsto agli utenti, dall'altro l' applicazione uniforme da parte degli operatori coinvolti;



Valutato altresì opportuno adeguare l'elenco degli agenti accertatori aziendali alle modifiche organizzative e di personale intercorse, fermo restando lo status di accertatori di cui alla Disposizione della Regione Emilia-Romagna citata nota prot. 255642/2011 attribuito a tutti gli operatori del DSP con funzioni di Polizia giudiziaria;

Valutato altresì di voler mantenere in capo al Dipartimento di Sanità Pubblica la responsabilità amministrativa in ordine all'applicazione del rinnovato Regolamento aziendale per l'applicazione normativa sul divieto di fumo, sia in ordine all'aggiornamento degli Agenti accertatori, sia in ordine al procedimento sanzionatorio correlato;

Valutato infine di voler procedere ad una mappatura di tutte le strutture aziendali, al fine di procedere alla apposizione della prescritta cartellonistica, secondo le disposizioni di Legge;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale;

Su proposta del Sub Commissario Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

Delibera

di approvare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il "Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo" e relativi allegati Verbale di accertamento e Tipologia di segnaletica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegato 1), dando atto che il nuovo testo del "Regolamento sul divieto di fumo", sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento di cui alla deliberazione n. 269 del 27/02/2012 provvedendo contestualmente alla sua revoca;

di nominare quali agenti accertatori per l'applicazione del Regolamento in oggetto in tutti i locali di proprietà ed in uso a questa Azienda U.S.L. i dipendenti, in elenco allegato (Allegato 2) suddivisi per articolazioni e strutture aziendali, dando atto che tutto il personale con funzioni di Polizia Giudiziaria del DSP aziendale svolge funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni sul divieto di fumo, come da disposizione regionale n. 255642/2011;

di dare mandato al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale di provvedere alla formazione degli Agenti accertatori aziendali individuati;



di dare mandato al Servizio Attività Tecniche affinché proceda ad una mappatura aziendale di sedi, numero e tipologia di cartelli necessari all'adempimento dell'obbligo di Legge, nonché all'acquisizione e all'installazione dei medesimi attingendo anche ai finanziamenti regionali finalizzati;

di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica affinché provveda, con propri atti, a nominare/integrare/modificare l'elenco qui approvato degli Agenti accertatori, qualora necessario in funzione delle variazioni organizzative che si dovessero verificare ed altresì affinché presieda il procedimento sanzionatorio correlato all'applicazione del Regolamento qui adottato;

di precisare che nel Regolamento approvato, in termini sanzionatori, trovano ancora applicazione le sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 584/1975 e s.m.i., aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge Finanziaria 2005" (art. 1, commi 189-190-191);

di precisare che il pagamento delle sanzioni correlate alla violazione del divieto di fumo dovrà essere effettuato dai trasgressori mediante versamento sul conto corrente postale n. 67096800 tramite apposito bollettino oppure a mezzo bonifico all'IBAN IT88R0760112700000067096800 intestato all'Azienda USL di Parma – Dipartimento Sanità Pubblica indicato nel Regolamento e sarà riferito al conto economico 4206074 "Sanzioni amministrative fumo ex Legge 3/2003".

di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

di disporre che il presente Regolamento sia posto in pubblicazione nella sezione "Atti generali" di "Amministrazione Trasparente".

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Alessandro Romanelli

ALLEGATO 2

ELENCO AGENTI ACCERTATORI SUDDIVISI PER STRUTTURE AZIENDALI

DISTRETTO DI FIDENZA

STRUTTURA

1	Alfonsetti Maria Grazia	Atelier Semiresidenziale Fidenza
2	Amendola Filomena	Medicina Riabilitativa presso Ospedale di Vaio
3	Barani Roberta	Dialisi presso Ospedale di Vaio
4	Ferroni Luca	Casa della Salute S.Secondo P.se
5	Ronchetti Paola	Casa della Salute di Fidenza
6	Milani Daniela	S.M. Territoriale presso Ospedale di Vaio – Corpo M
7	Copelli Stefania	Igiene Pubblica presso Ospedale di Vario
8	Cantarelli Maurizio	SPSAL Fidenza presso Ospedale di Vaio
9	Parizzi Monica	Casa della Salute di Noceto
10	De Pietri Stefania	Casa della Salute di Fontanellato
11	Gazzola Annamaria	Farmacia Aziendale presso Ospedale di Vaio
12	Giorgi Sabrina	Medicina Riabilitativa
13	Bianchi Silvia	Casa della Salute di S. Secondo P.se
14	Nizzoli Simona	Casa della Salute di S. Secondo P.se
15	Squeri Giorgia	Casa della Salute di S Secondo P.se
16	Orsi Ornella	Casa della Salute di S. Secondo P.se
17	Ludovico Livia	Centro Disturbi Cognitivi presso Ospedale di Vaio
18	Marchignoli Luigi	Casa della Salute di Fidenza
19	Nespoli Raffaella	S.M. Territoriale presso CdS S. Secondo P.se
20	Nava Monica	SERT Fidenza – Viale Berenini
21	Ferri Maura	Casa della Salute di S. Secondo P.se
22	Panizza Roberta	CSM Fidenza – Viale Berenini
23	Guareschi Ornella	Ospedale di Vaio
24	Santi Primo	Farmacia Aziendale presso Ospedale di Vaio
25	Caraffini Alessandra	Poliambulatori Salsomaggiore Terme
26	Tanzi Fabio	Nutrizione Artificiale Fidenza
27	Tanzi Donatella	Casa della Salute di Noceto
28	Muroni Elena	Casa della Salute di Busseto
29	Villa Giliola	Casa della Salute di S. Secondo P.se
30	Tribelli Gabriella	Ospedale di Vaio
31	Allodi Nunzia	CUP presso Ospedale di Vaio

PRESIDIO OSPEDALIERO
OSPEDALE DI FIDENZA

- 1 Sernesi Ombretta
- 2 Sesenna Claudia
- 3 Ferri Caterina
- 4 Negri Antonio

DISTRETTO SUD-EST**STRUTTURA**

1	Ficarra Rosario	Casa della Salute di Langhirano
2	Mori Dario	Casa della Salute di Langhirano
3	Cordori Cecilia	CdS Collecchio, Felino, Sala Baganza e Amb. Calestano
4	Orsi Nicoletta	Casa della Salute di Collecchio e Felino
5	Ravizzi Erica	Casa della Salute Sala Baganza
6	Moreschi Patrizia	Casa della Salute di Traversetolo e Monticelli
7	Ravanetti Lara	Casa della Salute di Traversetolo e Monticelli
8	Coin Vania	Casa della Salute di Lagrimone e Amb. Tizzano Val Parma
9	Simonetti Rosangela	Ambulatorio Corniglio
10	Mussi Sabina	Ambulatorio Neviano degli Arduini
11	Fallarino Angelo	Centro Cure Progressive Langhirano
12	Santuro Silvia	Centro Cure Progressive Langhirano

DISTRETTO VALLI TARO E CENO**STRUTTURA**

1	Massera Lorenzo	Casa della Salute di Bedonia
2	Accarini Giacoma	Casa della Salute di Medesano
3	Bagatti Alessandra	Casa della Salute di Berceto e Polo Sanitario di Fornovo
4	Angeli Maria Teresa	Poliambulatorio di Bardi
5	Galli Silvana	Polo Sanitario di Fornovo
6	Scauri Mauro	Polo Sanitario di Fornovo

Complesso Ospedaliero e Distretto Valli Taro e Ceno presso OSPEDALE SANTA MARIA A BORGOTARO

1	Dorà Silvia	Infermiere – Ospedale Santa Maria
2	Mariani Elena	Infermiere – Ospedale Santa Maria
3	Guidi Gloria	Infermiere Punto Primo Intervento – Ospedale Santa Maria
4	Paini Beatrice	Infermiere Ortopedia – Ospedale Santa Maria
5	Mussi Francesca	Infermiere – Ospedale Santa Maria
6	Ferri Ernesto	Tecnico Radiologia – Ospedale Santa Maria
7	Berti Lucia	Infermiere – Ospedale Santa Maria
8	Mori Stefano	Dirigente Amministrativo – Ospedale Santa Maria
9	Bussolati Claudio	SERT – Ospedale Santa Maria
10	Leoni Monica	Infermiere – Ospedale Santa Maria
11	Massera Lorenzo	Infermiere – Ospedale Santa Maria

DISTRETTO DI PARMA**STRUTTURA**

1	Dorà Antonietta	Polo Sanitario Basetti
2	Marchesi Paola	Direzione Distretto di Parma c/o Ugolino da Neviano
3	Quadrella Isabella	Casa della Salute Montanara
4	De Stefano Celestina	Casa della Salute Pintor/Molinetto
5	Dellorusso Marilena	Casa della Salute Pintor/Molinetto
6	Casoni Pierpaolo	Casa della Salute Pintor/Molinetto
7	Bertozzi Susanna	Amb. Nefrologia ed Emodialisi / CdS Pintor/Molinetto
8	Bisciegli Gaetano	Casa della Salute Parma Centro / DUS
9	Allegra Antonio	Casa della Salute Pablo
10	Monica Luca	Polo Sanitario “Vilma Preti”
11	Grandi Beatrice	Polo Sanitario di Sorbolo
12	Risolo Tiziana	Casa della Salute Colorno / Torrile

13 Manfredi Marco	Amb. Nefrologia ed Emodialisi / CdS Colorno-Torrile
14 Fortunati Claudia	Polo Sanitario Parma Est - Lubiana
15 Iori Paolo	Centro Senologico ed Unità Mobile Senologia presso AOU
16 Cavallo Simona	Ambulatorio PUNTO BIANCO presso Pad.ne Monoblocco
17 Cannizzaro Domenico	Salute Istituti Penitenziari
18 Clemente Giuliana	Centro Medico Spazio Salute Immigrati
19 Dallatana Cinzia	Casa della Salute per il Bambino e l'Adolescente
20 Ceroni Patrizia	Centro Diurno "Santi"
21 Palmisano Derna	Residenza Sanitaria "Santi"
22 Mulone Giacomo	CSM Santi – Via Vasari, 13
23 Marchesi Carlo	Presidio Ospedaliero Psichiatria – Pad. Braga
24 Toledi Nara	Presidio Ospedaliero Psichiatria – Pad. Braga
25 Guizzardì Loris	Residenza Minori San Polo di Torrile
26 Grignaffini Sandra	REMS – Casale di Mezzani
27 Romano Aroldo	Residenza "I Maggio"
28 Godio Marta	Centro Diagnosi Cura Disturbi Comunicazione e Socializz.ne
29 Abelli Serafina	SER.D.P. Strada Mercati e SER.D.P.Centro Distr.Metadone
30 Fertonani Affini Giuseppe	SER.D.P. Strada Mercati e SER.D.P. Centro Distr. Metadone

SEDE AZIENDALE PARMA

EX UGOLINO DA NEVIANO

- 1 Zurro Anna
- 2 Serventi Dario
- 3 Cricri Fabio
- 4 Sirocchi Michele

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA DI PARMA

Tutti gli operatori aventi qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

**AGENTI ACCERTATORI DIVISI PER DISTRETTO E PRESIDIO OSPEDALIERO
TOTALE N. 98**

Allegato 1)

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della Legge n.3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCSS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCSS);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopracitate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

I principi del presente Regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

Art. 3 - Divieto di fumo

È vietato fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

La disciplina statale ha individuato in modo preciso le aree esterne in cui si applica il divieto di fumo. La Legge Regionale n. 9/2016, di modifica alla L.R. n. 17/2007 ha recepito tali indicazioni.

Quindi, il divieto di fumare si applica anche:

- nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari;
- in tutte le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della Legge n. 3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri). Tali aree e pertinenze sono appositamente individuate dai Responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica.

È vietato fumare inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questa utilizzati. In osservanza del principio di precauzione si invita inoltre a non utilizzare nei luoghi precedentemente citati la sigaretta elettronica (c.d. e-cig) e prodotti a tabacco riscaldato e non combusto e dispositivi analoghi disponibili sul mercato.

Art. 4 - Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito secondo i seguenti criteri:

- per i Presidi Ospedalieri al Direttore di Presidio;
- per le altre strutture al Responsabile della medesima.

I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto devono in particolare:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, nonché le pertinenze esterne, in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, così come modificato dalla L.R. n. 9/2016, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento;
- c) individuare con atto formale i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato.

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione; iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Nelle aree all'aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo i modelli allegati, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

Art. 6 - Agenti accertatori

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati dall'Azienda come Agenti accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale.

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo.

In particolare :

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo (allegato al presente regolamento), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore), ovvero via posta elettronica certificata.

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Servizio Risorse Umane dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore). Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Azienda USL;
- b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L.n. 689/81: al trasgressore viene consegnato uno stampato contenente le coordinate del c/c postale o bancario dell'Azienda su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento. Ulteriori modalità di pagamento che verranno attivate in adempimento ad obblighi normativi, saranno consultabili in apposita sezione sul sito aziendale. Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare denaro pubblico non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia: una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore; una copia viene trasmessa tempestivamente all'Ufficio Sanzioni competente del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda USL quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni; una copia viene conservata a cura dell'Agente notificatore. Qualora non sia possibile contestare direttamente la violazione, l'agente accertatore provvederà a trasmettere due copie del verbale all'Ufficio amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica, che provvederà alla notificazione tramite servizio postale.

Art. 7 - Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190-191). In particolare:

- per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione: da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore Generale dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Art. 9 - Rapporto

L'Agente accertatore effettua il rapporto dell'avvenuta sanzione subito, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.

In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto all'Ufficio Sanzioni dell'Azienda USL presso il Dipartimento di Sanità Pubblica che è competente ad accertare il pagamento, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al suddetto Ufficio amministrativo del DSP, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

Art. 10

Ai sensi dell'art.18 della L.689/81 entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore può inviare scritti difensivi e documenti al Direttore Generale dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Direttore Generale, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 11 - Proventi delle sanzioni.

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all'Azienda USL che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R n. 17/2007, e successive modifiche, annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni, anche al fine di incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo.

Art. 12 – Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dalla suddetta normativa.

Art. 14 - Decorrenza.

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce integralmente il regolamento di cui alla delibera n. 269 del 27/02/2012.

Art. - 15 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme vigenti.

Verbale di sanzione

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N.....

Oggi ... alle ore ... nei locali siti in Via n.
il sottoscritto in qualità di Agente Accertatore

ha accertato che il/la Sig./Sig.ra nato/a a.....
.....il..... residente a..... in Via
..... n..... telefono n..... (documento di
riconoscimento)
Minorenne soggetto a potestà/tutela di

ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 51 Legge 3/2003 e successive modifiche e Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 in quanto fumava all'interno di....., locale nel quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto

ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'articolo 3 della L.R. n. 17/2007 e successive modifiche, in quanto fumava in un'area esterna immediatamente limitrofa agli accessi e ai percorsi sanitari, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto

ha violato le disposizioni contenute nella Legge n. 584/75 e successive modifiche, nell'art. 51, comma 1-bis della Legge 3/2003, come recepite dalla L.R. n. 17/2007, e successive modifiche, in quanto fumava in una pertinenza esterna di una struttura di presidio ospedaliero, o in una pertinenza esterna di un reparto di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria di una struttura di presidio ospedaliero, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

L'illecito suddetto, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, può essere estinto eseguendo il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dal giorno della contestazione o della notificazione, di EURO.....
In caso di notificazione a mezzo raccomandata A.R. si dovranno aggiungere EURO.....per le spese postali, per un totale di EURO.....

Il pagamento si effettua mediante versamento tramite apposito bollettino su c/c postale 67096800 o tramite bonifico su medesimo conto - codice IBAN: IT88R0760112700000067096800

Copia del presente verbale sarà trasmessa assieme al rapporto, per gli ulteriori provvedimenti, all'Ufficio Sanzioni presso il Dipartimento Sanità Pubblica.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, entro 30 giorni dalla notificazione del presente verbale, l'interessato può presentare al Direttore Generale dell'Ausl di Parma scritti difensivi, documenti o può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. L'Autorità adita determina con ordinanza l'entità della sanzione, oppure, se riconosce infondato il presente accertamento, ordina l'archiviazione degli atti.

RELATA DI NOTIFICA

Il presente processo verbale viene notificato:

mediante consegna a mano a:

Il trasgressore.....

mediante invio di copia a mezzo raccomandata A.R.


Il verbalizzante

NOTIFICAZIONI

Trattandosi di persona soggetta a potestà/tutela, la violazione viene notificata/contestata anche al/alla Sig./Sig.ra

Tipologia di segnaletica interna ed esterna ex nota RER PG 371828 del 25/02/2018

**OSPEDALI E SERVIZI SANITARI
SENZA FUMO**




VIETATO FUMARE

DELEGATO ALLA VICINANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,
ALLACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n. 584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.
Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

LACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GUCQUIARBA

**OSPEDALI E SERVIZI SANITARI
SENZA FUMO**




VIETATO FUMARE
NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI
E NELLE PERTINENZE ESTERNE

DELEGATO ALLA VICINANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,
ALLACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n.584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.
Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

LACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GUCQUIARBA

**OSPEDALI E SERVIZI SANITARI
SENZA FUMO**



VIETATO FUMARE
NELLE PERTINENZE ESTERNE

DELEGATO ALLA VICINANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO,
ALLACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Legge 11.11.1975, n.584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007 e successive modifiche e integrazioni. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.
Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

LACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GUCQUIARBA

PITTOGRAMMA EX UNI EN ISO 7010:2012



OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE

Legge n. 584 del 11/11/75; Legge n. 3 del 16/01/2003 art. 51; DPCM 23/11/03; Accordo Ministero Salute - Interni - Giustizia - Regioni 16/12/04; Legge Regionale 17/07 e s.m.i.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275, raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile di Struttura Sanitaria o Amministrativa.

Soggetti delegati all'accertamento e contestazione delle infrazioni:

L'accertamento e contestazione delle infrazioni spetta inoltre al personale dei corpi di Polizia Amministrativa Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE NELLE PERTINENZE ESTERNE

Legge n. 584 del 11/11/75; Legge n. 3 del 16/01/2003 art. 51; DPCM 23/11/03; Accordo Ministero Salute - Interni - Giustizia - Regioni 16/12/04; Legge Regionale 17/07 e s.m.i.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275, raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile di Struttura Sanitaria o Amministrativa.

Soggetti delegati all'accertamento e contestazione delle infrazioni:

L'accertamento e contestazione delle infrazioni spetta inoltre al personale dei corpi di Polizia Amministrativa Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI E NELLE PERTINENZE ESTERNE

Legge n. 584 del 11/11/75; Legge n. 3 del 16/01/2003 art. 51; DPCM 23/11/03; Accordo Ministero Salute - Interni - Giustizia - Regioni 16/12/04; Legge Regionale 17/07 e s.m.i.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275, raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Soggetto a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile di Struttura Sanitaria o Amministrativa.

Soggetti delegati all'accertamento e contestazione delle infrazioni:

L'accertamento e contestazione delle infrazioni spetta inoltre al personale dei corpi di Polizia Amministrativa Locale e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.